

ESDITE REGISTRAZIONE - ESSENTEBOLI - ESSENTE DOTTI



11720.09

20 MAG. 2009

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Oggetto

LAVORO

R.G.N. 4937/2006

Cron. 11720

Rep.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIUSEPPE IANNIRUBERTO - Presidente - Ud. 25/02/2009
Dott. GUIDO VIDIRI - Consigliere - PU
Dott. PASQUALE PICONE - Consigliere -
Dott. PAOLO STILE - Consigliere -
Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 4937-2006 proposto da:

[REDACTED], elettivamente domiciliata in ROMA,
PIAZZA DEL PARADISO 55, presso lo studio dell'avvocato
REVELLI FRANCESCA LUISA, rappresentata e difesa
dall'avvocato DE LIDDO PASQUALE, giusta mandato in calce
al ricorso;

2009

- *ricorrente* -

707

contro

= [REDACTED], in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA DI RIPETTA 22, presso lo studio
dell'avvocato VESCI GERARDO, che la rappresenta e

Giemme New S.r.l.

difende unitamente all'avvocato CICOLARI ALESSANDRO,
giusta mandato a margine del controricorso;

= [REDACTED] (avente causa da [REDACTED]
[REDACTED], a sua volta avente causa da [REDACTED]
[REDACTED], in virtu' di successivi atti di
cessione di azienda aventi ad oggetto il ramo di azienda
a marchio IR Grandi Magazzini), in persona del legale
rappresentante pro tempore, già elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA PIETRO TACCHINI 7, presso lo
studio dell'avvocato DI PAOLO LUCA, rappresentata e
difesa dall'avvocato FRASCA FRANCESCO SAVERIO, giusta
mandato a margine del controricorso e da ultimo
d'ufficio presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE;

- controricorrenti -

nonchè contro

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED];

- intimati -

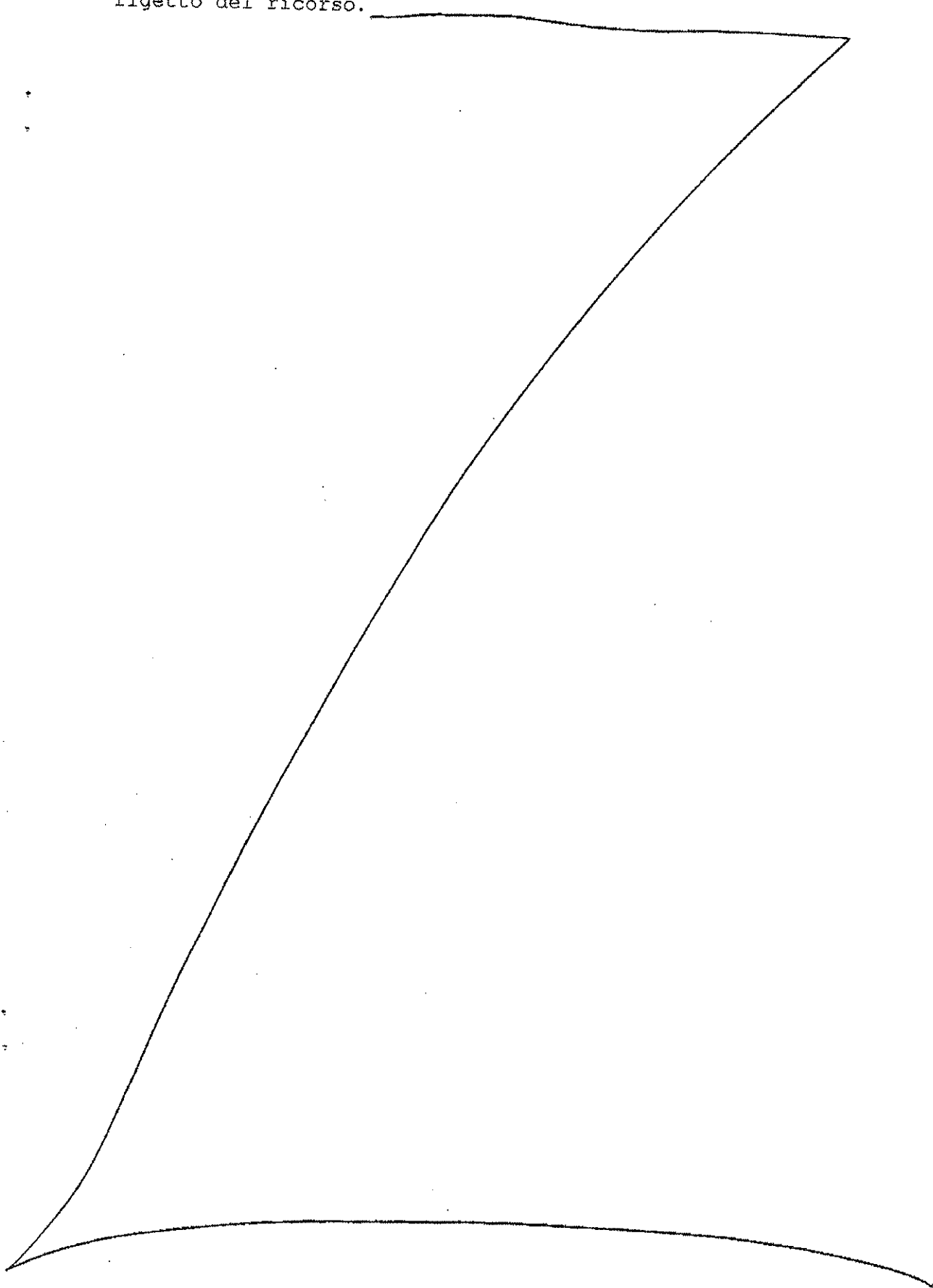
avverso la sentenza n. 2955/2005 della CORTE D'APPELLO
di NAPOLI, depositata il 25/06/2005 R.G.N. 1842/02;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 25/02/2009 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
NAPOLETANO;

udito l'Avvocato DE LIDDO PASQUALE;

udito l'Avvocato SIRACUSANO per delega VESCI;

Giemme New S.r.l.

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MASSIMO FEDELI, che ha concluso per il
rigetto del ricorso.





SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di Appello di Napoli rigettava l'impugnazione proposta da Lista Virginia avverso la sentenza del Pretore di Napoli che aveva respinto la sua domanda avente ad oggetto l'accertamento della costituzione ex lege 1369/60 di un rapporto di lavoro subordinato con la società Rinascente previa declaratoria della nullità dei contratti a termine succedutisi nel tempo con le altre società in epigrafe e d'illegittimità del licenziamento intimato dalla società ~~XXXXXX~~ della quale, da ultimo, era formalmente dipendente con mansioni di commessa, presso la filiale della Rinascente sita in Napoli, per la vendita dei prodotti di cui alle menzionate società presso i boxes situati all'interno della predetta filiale del magazzino della Rinascente.

Ritenevano i giudici di appello, sulla base delle emergenze istruttorie che davano conto, sia della sporadicità della attività collaborativa della ricorrente in favore della Rinascente, sia della sottoposizione della Lista al potere



direttivo ed organizzativo della società Triumph che aveva assunto su di sé il rischio d'impresa in relazione all'andamento delle vendite al cui incremento l'attività della Lista era essenzialmente indirizzata, la insussistenza di una violazione del divieto d'intermediazione di manodopera e la legittimità del licenziamento intimato in data 8/5/97 per giustificato motivo oggettivo risultando provata, e la ragione che aveva dato luogo alla riduzione dei posti di lavoro determinata dalla vistosa riduzione del volume di vendita dei prodotti ~~prodotti~~ presso la filiale di Napoli, e l'impossibilità di ricollocare utilmente la Lista essendo, di contro, irrilevante l'assunzione di altro personale avvenuto nel giugno 1998 in considerazione del lasso di tempo di circa otto mesi trascorso tra il recesso e l'assunzione di nuovo personale.



Avverso tale sentenza Lista Virginia ricorreva in cassazione sulla base di un'unica articolata censura illustra^{ta} da memoria e da note di udienza.



La società ~~La Rinascente~~
International Rome resistevano, quest'ultima
depositando anche memoria illustrativa.

Le altre società intimate non svolgevano attività
difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l'unico motivo d'impugnazione la Lista deduce
violazione e falsa applicazione degli artt. 116
cpc e della L. 1369/60 nonché omessa,
insufficiente e contraddittoria motivazione delle
richieste e delle risultanze istruttorie.

Denuncia, innanzitutto, che la Corte del merito
non ha valutato, né ha tenuto conto, di tutte le
risultanze istruttorie omettendo di esprimersi
sulla valenza delle prove documentali ed in
particolare sulle bollette di vendita da cui si
evincesse la prova dell'avvenuta prestazione
lavorativa quotidiana in favore della Rinascente.

Lamenta che il giudice del merito ha erroneamente
attribuito rilievo alle sole deposizioni rese dai
testi di parte datoriale.

Assume, dopo aver richiamato giurisprudenza di
questa Corte sulla necessità della valutazione



complessiva delle prove, che i testi [redacted]
[redacted] hanno confermato che la Lista
"soggiaceva" alle direttive del capo reparto
della società [redacted].

Richiama il notorio circa gli articoli acquistati
nei grandi magazzini e la natura confessoria di
quanto affermato dalla Rinascente a pag. 9 capo
c) e g) della memoria difensiva.

Critica il riferimento alla fattispecie del c.d.
Merchandising sul rilievo che la prestazione
della Lista avveniva in regime tutt'altro che
autonomo.

Prospetta la violazione dell'onere della prova
quanto alla valutazione della legittimità del
licenziamento e tanto in considerazione che la
stessa società Triumph ha riconosciuto di aver
operato l'assunzione di tre commesse nel
periodo d'impugnativa del licenziamento. Né detta
società ha offerto alla Lista la sistemazione in
altro sito.

Richiama, infine, il principio giurisprudenziale
a mente del quale la prova della estrema ratio
deve essere fornita con riferimento a tutte le
sedi dell'attività aziendale.



Il motivo è complessivamente infondato.

Seguendo l'ordine delle varie critiche mosse alla impugnata sentenza rileva, innanzitutto, il Collegio che per quanto riguarda la dedotta mancata valutazione del complessivo materiale probatorio ed in particolare della considerazione dei soli testi di parte datoriale e dell'omesso apprezzamento dei documenti prodotti, parte ricorrente omette del tutto, e di trascrivere nel ricorso, il testo dei documenti, e di riportare il contenuto delle dichiarazioni dei testi che egli assume pretermessi dal giudice del merito, così impedendo a questa Corte qualsiasi sindacato di legittimità in ordine alla decisività di siffatte emergenze istruttorie ed alla configurabilità della dedotta violazione dell'art. 116 cpc.

E', infatti, ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte che nel caso in cui, con il ricorso per Cassazione, venga dedotta l'incongruità o l'illogicità della sentenza impugnata per l'asserita mancata valutazione di risultanze processuali, è necessario, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della



decisività della risultanza non valutata (o insufficientemente valutata), che il ricorrente precisi, mediante integrale trascrizione della medesima nel ricorso, la risultanza che egli asserisce decisiva e non valutata o insufficientemente valutata, dato che solo tale specificazione consente alla Corte di Cassazione, alla quale è precluso l'esame diretto degli atti, di deliberare la decisività della medesima, dovendosi escludere che la precisazione possa consistere in meri commenti, deduzioni o interpretazioni delle parti (per tutte Cass. 14262/04 e Cass. 11886/06).

Relativamente al richiamo alla natura confessoria delle affermazioni contenute nella memoria di costituzione di controparte la giurisprudenza di questo giudice di legittimità ha sancito che le dichiarazioni contenute nella comparsa di risposta, contenenti affermazioni relative a fatti sfavorevoli al proprio rappresentato e favorevoli all'altra parte, non hanno efficacia di confessione, ma possono soltanto fornire elementi indiziari qualora l'atto sia sottoscritto dal difensore e non dalla parte personalmente, atteso che la confessione



giudiziale spontanea può essere manifestata efficacemente solo da chi abbia il potere di disporre del diritto controverso e, quindi, non dal difensore, a meno che questi sia munito d'apposito mandato in tal senso, che si aggiunga alla procura alle liti (V. per tutte Cass. 4744/05 e 13804/06), circostanza quest'ultima che, nella specie, non è allegata, né risulta.

Né, per giurisprudenza conforme di legittimità, il mancato ricorso alle nozioni di comune esperienza (fatto notorio) è sindacabile in sede di legittimità in quanto, ai sensi dell'art. 115, secondo comma, cod. proc. civ., l'utilizzazione del fatto notorio costituisce oggetto di un potere discrezionale riservato al giudice di merito, il cui esercizio, sia positivo sia negativo, non è correlato alla indicazione ^{di} elementi sui quali la determinazione si fonda (Cfr. per tutte Cass. 11703/06 e 4051/07).

Relativamente alla dedotta violazione della legge n. 1369 del 1960, ritiene il Collegio, ai fini dello scrutinio della critica in esame, di dar conto, in via pregiudiziale, dell'orientamento di



questa Corte che si è andato consolidando, nei tempi più recenti.

L'esame della elaborazione giudiziale di legittimità formatasi sul tema in esame consente di cogliere, specie nella produzione più vicina, un elemento comune rappresentato sostanzialmente dal rilievo che l'appalto di cui si discute è illecito tutte le volte in cui non è l'appaltatore a gestire concretamente il rapporto di lavoro, bensì l'appaltante.

Infatti secondo Cass. 18281/07 (conforme a Cass. 11120/06, 14996/05) il divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro sancito dall'art. 1, legge 23 ottobre 1960, n. 1369, opera nel caso in cui l'appalto abbia ad oggetto la messa a disposizione di una prestazione lavorativa, attribuendo all'appaltatore i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto, senza una reale organizzazione della prestazione stessa finalizzata ad un risultato produttivo autonomo, ed ancora secondo Cass. 16016/07 cit. (conforme a Cass. 14302/02) il divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro





(art. 1 legge 23 ottobre 1960, n.1369), in riferimento agli appalti "endoaziendali", caratterizzati dall'affidamento ad un appaltatore esterno di tutte le attività, ancorché strettamente attinenti al complessivo ciclo produttivo del committente, opera tutte le volte in cui l'appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo in capo all'appaltatore - datore di lavoro i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), ma senza che da parte sua ci sia una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo.



Né, sempre in base alla giurisprudenza di questa Corte, è necessario, per aversi intermediazione vietata, che l'impresa appaltatrice sia una impresa fittizia, essendo invece sufficiente che la stessa non fornisca una propria organizzazione di mezzi in relazione al particolare servizio appaltato (v., fra le tante, Cass. 5087/98 e 11120/06).





Invero, una volta accertata l'estraneità dell'appaltatore all'organizzazione e direzione dei prestatori di lavoro nell'esecuzione dell'appalto è del tutto ultronea qualsiasi questione inerente il rischio economico e l'autonoma organizzazione del medesimo rimanendo, comunque, esclusa da parte dell'appaltatore, per la rilevata estraneità, una reale organizzazione della prestazione stessa finalizzata ad un risultato produttivo autonomo (Cass. 12363/03).

Tanto precisato rileva il Collegio che la sentenza impugnata, ha fatto corretta applicazione di siffatti criteri in quanto ha fondato la sua decisione proprio con riferimento al criterio della reale organizzazione della prestazione lavorativa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo.

Né è rilevante, ai fini di cui trattasi, la correttezza o meno del riferimento, contenuto nella sentenza impugnata, al contratto di merchandising.

Quanto alla questione della extrema ratio del licenziamento per giustificato motivo oggettivo



ed in particolare alla circostanza che la società Rinascente ha proceduto dopo il licenziamento all'assunzione di nuovi lavoratori che il giudice del merito ha valutato non significativa in considerazione del lasso di tempo (circa otto mesi) trascorso dalla data del licenziamento a quella dell'assunzione, osserva il Collegio che la sentenza è corretta in diritto ed è adeguatamente motivata sul punto.

Infatti la giurisprudenza di questa Corte è orientata nel valorizzare, ai fini di cui trattasi, la situazione sussistente all'epoca del licenziamento e quella immediatamente successiva nel senso che la mancata assunzione di nuovi lavoratori nella stessa qualifica per un congruo periodo dopo il licenziamento costituisce elemento valutabile ai fini dell'assolvimento dell'onere probatorio relativo alla l'impossibilità di utilizzare il lavoratore licenziato in altre mansioni equivalenti e quindi a contrario del mancato assolvimento di siffatto onere.



L'apprezzamento della congruità del periodo è naturalmente rimesso alla valutazione del giudice



del merito e si sottrae al sindacato di legittimità se congruamente, come nella specie, motivato.

Il ricorso pertanto va rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

Nulla deve disporsi in ordine alle spese per quanto riguarda le parti intime non costituite.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate, per ciascuna delle parti costituite, in E 30,00 ^{oltre} oltre E. 1.500, 00 per onorario spese, IVA e CPA. Nulla per le parti non costituite.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del
25 Febbraio 2009

Il Presidente

Dott. Giuseppe Ianniruberto

Il Consigliere est.

Dott. Giuseppe Napolitano

IL CANCELLIERE

Depositato in Cancelleria



0001.

20 MAG 2009

IL CANCELLIERE

ENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI
REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA
O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10
DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533